



Ministero dell'Istruzione, dell'Università e della Ricerca
Consiglio Nazionale degli Studenti Universitari

Roma, 26 giugno 2014

Ministro dell'Istruzione dell'Università e della Ricerca
On. Stefania Giannini

e p.c. al
Ministro della Salute
On. Beatrice Lorenzin

LORO SEDI

OGGETTO: Modifica requisiti di partecipazione alla prova di ammissione per l'accesso ai corsi di Laurea Magistrale delle Professioni Sanitarie

adunanza n. 7 del 25 e del 26 giugno 2014

**IL CONSIGLIO NAZIONALE DEGLI STUDENTI UNIVERSITARI
ADOTTA ALL'UNANIMITÀ LA SEGUENTE MOZIONE**

VISTO l'art. 6 (Requisiti di ammissione ai corsi di studio), co. 2 e 3, del **DM 270/2004** (Modifiche al regolamento recante norme concernenti l'autonomia didattica degli atenei, approvato con decreto del Ministro dell'università e della ricerca scientifica e tecnologica 3 novembre 1999, n. 509) secondo cui «2. Per essere ammessi ad un corso di laurea magistrale occorre essere in possesso della laurea o del diploma universitario di durata triennale, ovvero di altro titolo di studio conseguito all'estero, riconosciuto idoneo. Nel caso di corsi di laurea magistrale per i quali non sia previsto il numero programmato dalla normativa vigente in materia di accessi ai corsi universitari, l'università stabilisce per ogni corso di laurea magistrale, specifici criteri di accesso che prevedono, comunque, il possesso di requisiti curriculari e l'adeguatezza della personale preparazione verificata dagli atenei, con modalità definite nei regolamenti didattici. L'iscrizione ai corsi di laurea magistrale può essere consentita dall'università anche ad anno accademico iniziato, purché in tempo utile per la partecipazione ai corsi nel rispetto delle norme stabilite nei regolamenti stessi. 3. In deroga al

comma 2, e all'articolo 7, comma 2, i decreti ministeriali possono prevedere l'ammissione ad un corso di laurea magistrale con il possesso del diploma di scuola secondaria superiore, esclusivamente per corsi di studio regolati da normative dell'Unione europea che non prevedano, per tali corsi, titoli universitari di primo livello, ovvero, fermo restando il periodo formativo iniziale comune di cui all'articolo 11, comma 7, lettera a), per i corsi di studio finalizzati all'accesso alle professioni legali»;

VISTO l'art. 7 (Prova di ammissione ai corsi di laurea delle professioni sanitarie) del **DM 85/2014** (Modalità e contenuti delle prove di ammissione ai corsi di laurea e laurea magistrale a ciclo unico ad accesso programmato a livello nazionale a.a. 2014-15) secondo cui «1. Per l'accesso ai corsi di laurea delle professioni sanitarie, la prova di ammissione è predisposta da ciascuna università ed è identica per l'accesso a tutte le tipologie dei corsi attivati presso ciascun Ateneo. 2. Ai fini dell'utilizzo di tutti i posti disponibili per ciascun corso, ciascun ateneo è tenuto a definire idonee procedure consentendo ai candidati di esprimere l'ordine di preferenza. 3. La prova di ammissione verte sugli argomenti di cui al precedente articolo 2, comma 3, sulla base dei programmi di cui all'allegato A. 4. La prova di ammissione ha inizio alle ore 11.00 e per il suo svolgimento è assegnato un tempo di 100 minuti»;

CONSIDERANDO che, come esaminato già nella mozione adottata dal CNSU all'unanimità lo scorso 27 novembre 2013 (“Proposta di istituzione della terza sessione ordinaria di laurea per le classi dei corsi di laurea per le Professioni Sanitarie”), gli studenti iscritti ai corsi di Professioni Sanitarie possono godere di due sole sessioni annuali di laurea che, in base alle disposizioni di legge vigenti, sono calendarizzate “la prima, di norma, nel periodo Ottobre-Novembre e la seconda in Marzo-Aprile” (ex art. 7, co. 3, decreto interministeriale 19 febbraio 2009 n°119);

CONSIDERANDO che la prova scritta di ammissione per l'accesso ai corsi di laurea magistrale delle Professioni Sanitarie si svolge antecedentemente alla sessione ordinaria di discussione della tesi di Laurea Triennale (generalmente, infatti, la prova di ammissione è calendarizzata, previo apposito Decreto Ministeriale che ne stabilisce modalità e contenuti, nel mese di Ottobre mentre la sessione di Laurea Triennale è fissata nel periodo Ottobre-Novembre);

CONSIDERANDO che tale calendarizzazione preclude al laureando triennale (della sessione di Novembre) la possibilità di iscriversi alla prova di ammissione ai corsi di LM e, pertanto, di poter godere del continuum formativo trovandosi costretto a dover interrompere la propria carriera universitaria fino al successivo anno accademico;

CONSIDERANDO che alcune Università italiane già garantiscono il continuum formativo ai loro studenti, pur in assenza di una norma legislativa uniforme in tal senso;

CHIEDE

ai Ministri competenti di consentire la **partecipazione alla prova di ammissione (di Ottobre) per l'accesso ai corsi di LM delle Professioni Sanitarie** a tutti gli studenti che conseguano entro la sessione di Novembre la laurea triennale di un corso delle Professioni Sanitarie.

*Il Presidente
Andrea Fiorini*